

VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE

a cura di Pierluigi Cao e Fabio Albanese

Le modifiche introdotte dal Regolamento del MIUR del 25 marzo 2013 rimuovono i dubbi sul **valore abilitante del diploma magistrale e sul suo utilizzo nella scuola paritaria**, sorti all'atto della pubblicazione del DM 249/2010, che istituiva i percorsi formativi (TFA) degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria.

Infatti, l'art. 15 comma 16 del DM 249/2010, recitava **nella versione originale**:

“Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi **finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati** ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997”

La finalizzazione dei TFA, esplicitamente dichiarata dal citato comma, al conseguimento dell'**abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria** aveva generato nel SINASCA fondate preoccupazioni sul mantenimento del **riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale** e sulle possibili dirompenti conseguenze per coloro che insegnano nella scuola cattolica.

Per questi motivi, il **SINASCA** denunciava immediatamente il pericolo di destabilizzazione delle scuole - primaria e dell'infanzia - paritarie, opponendosi con determinazione al possibile disconoscimento del **valore abilitante del diploma di Istituto magistrale** conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002. Infatti, il citato comma del D.M., mettendo in pericolo consolidati posti di lavoro in atto nella scuola cattolica a tempo indeterminato, rischiava di cancellare quanto previsto da norme avente valore di legge, ovvero l'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, che sancivano il valore abilitante permanente del diploma di maturità magistrale,.

A conclusione di un lungo percorso di mobilitazione che ha visto coinvolti insieme al SINASCA docenti, parlamentari, istituzioni e organi di stampa, il MIUR introduceva nel citato Regolamento **la modifica contrassegnata con la lettera j)** che, a correzione della prima versione del testo, recita:

“Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi **finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto** destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.”

In definitiva, i corsi previsti dall'art. 15 comma 16 devono intendersi come finalizzati non **al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria** (come recitava la prima versione del decreto), ma **“esclusivamente all'acquisizione dell'idoneità all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto della scuola statale”**.

Risulta, inoltre, fondamentale quanto disposto dall'introduzione nel Regolamento stesso del **comma 16-ter** che stabilisce:

